

ALLEGATO A) AL DECRETO N. 67 DD. 27.05.2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Rolando Fontan
firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
dott.ssa Emanuela Bez
firmato digitalmente

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

***REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA***

Approvato con decreto del Commissario straordinario n. 67 dd. 27.05.2020.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
4	
<i>Articolo 1. - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2.- Competenze.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6. - Atti a disposizione del pubblico.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7. - Atti riservati.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 8. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche.....</i>	<i>6</i>
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	
7	
<i>Articolo 9. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti.....</i>	<i>7</i>
CAPO III – FERETRI	
7	
<i>Articolo 10. - Deposizione della salma nel cofano funebre.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 11. - Verifica e chiusura feretri.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 12. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 13. - Piastrina di riconoscimento.....</i>	<i>9</i>
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	
9	
<i>Articolo 14. - Definizione del trasporto funebre.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 15. – Modalità dei trasporti.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 16. – Carri funebri e autorimesse.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 17. - Cortei e cerimonie funebri.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 18. – Trasporti extra comunali.....</i>	<i>10</i>
TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE.....	11
CAPO I – CIMITERI	
11	
<i>Articolo 19. – Cimiteri comunali e vigilanza.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 20. – Ammissione nei Cimiteri comunali.....</i>	<i>11</i>
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	
11	
<i>Articolo 21. - Disposizioni generali.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 22. - Piano regolatore cimiteriale.....</i>	<i>12</i>
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	
13	
<i>Articolo 23. - Inumazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 24. - Cippo.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 25.- Tumulazione.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 26. - Deposito provvisorio.....</i>	<i>14</i>
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	

15

<i>Articolo 27. - Esumazioni ordinarie.....</i>	15
<i>Articolo 28. - Esumazione straordinaria.....</i>	15
<i>Articolo 29. - Estumulazioni.....</i>	16
<i>Articolo 30. - Ossario comune.....</i>	16
<i>Articolo 31. - Oggetti da recuperare.....</i>	16
<i>Articolo 32. - Disponibilità dei materiali.....</i>	17

CAPO V – CREMAZIONE

17

<i>Articolo 33. - Autorizzazione alla cremazione.....</i>	17
<i>Articolo 34. - Urne cinerarie.....</i>	18
<i>Articolo 35. – Destinazione delle ceneri.....</i>	18
<i>Articolo 36. - Affidamento familiare delle ceneri.....</i>	18
<i>Articolo 37. - Dispersione delle ceneri.....</i>	19
<i>Articolo 38. – Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.....</i>	19
<i>Articolo 39. – Targa ricordo.....</i>	19

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

20

<i>Articolo 40. – Orario.....</i>	20
<i>Articolo 41. – Disciplina dell’ingresso.....</i>	20
<i>Articolo 42. – Divieti speciali.....</i>	20
<i>Articolo 43. – Riti funebri.....</i>	20
<i>Articolo 44. – Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe.....</i>	21
<i>Articolo 45. – Materiali ornamentali.....</i>	21

TITOLO III - CONCESSIONI.....22**CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

22

<i>Articolo 46. - Sepolture private.....</i>	22
<i>Articolo 47. – Concessione cimiteriale.....</i>	22
<i>Articolo 48.– Catasto cimiteriale.....</i>	23
<i>Articolo 49. – Procedimento di rilascio della concessione.....</i>	23
<i>Articolo 50. – Durata.....</i>	23
<i>Articolo 51. – Diritto di sepoltura.....</i>	23
<i>Articolo 52. – Manutenzione.....</i>	24
<i>Articolo 53. – Rinnovo.....</i>	24
<i>Articolo 54. – Decadenza.....</i>	24
<i>Articolo 55. – Revoca.....</i>	25
<i>Articolo 56. – Rinuncia.....</i>	25

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....25**CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI**

25

<i>Articolo 57. - Accesso ai Cimiteri.....</i>	25
<i>Articolo 58. - Modalità di esecuzione dei lavori.....</i>	26
<i>Articolo 59. - Costruzione di sepolture private.....</i>	26
<i>Articolo 60. - Estromissione di imprese.....</i>	26
<i>Articolo 61. - Rimozione di manufatti e ornamenti.....</i>	27
<i>Articolo 62.- Obblighi del Comune e del personale dei Cimiteri.....</i>	27

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	27
<i>Articolo 63. - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 64. – Sanzioni.....</i>	<i>28</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto 27.07.1934, nr. 1265, del libro III, titolo I, capo II del Codice Civile, del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, nr. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affidamento delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2. - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale; egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della Legge Provinciale 20.06.2008, nr. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il Comune garantisce la gestione dei servizi cimiteriali in forma di economia diretta.
2. Il Comune garantisce che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
 - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 5;

- d) il trasporto, l'inumazione e la fornitura del cofano per i prodotti abortivi avvenuti nell'ambito comunale;
 - e) la cura e la manutenzione generale dei Cimiteri;
 - f) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi e a totale carico del richiedente:
 - a) i trasporti funebri nell'ambito del Comune;
 - b) i trasporti funebri da e per altri comuni;
 - c) la vestizione e cura delle salme compresa la custodia e l'assistenza antecedente e successiva al periodo di osservazione (camera ardente e/o camera mortuaria);
 - d) le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
 - e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
 - f) l'inumazione in campo comune, ad eccezione della fornitura del cippo e della targhetta recante le generalità del defunto;
 - g) la manutenzione delle sepolture private;
 - h) le concessioni cimiteriali di sepolture private;
 - i) la cremazione, l'affidamento familiare delle ceneri e la dispersione.
 3. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.
 4. Le tariffe delle prestazioni funerarie e delle concessioni cimiteriali sono approvate dall'organo competente dell'amministrazione comunale; il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale individua, previa ricognizione delle norme legislative, i servizi classificati gratuiti e può altresì individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.
 5. Ove la Legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo s'intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Articolo 5. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso; il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. In caso di mancato pagamento il Comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda; lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro; il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto.

Articolo 6. - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285 dei Cimiteri;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) le istanze in ordine cronologico presentate per l'ottenimento di sepolture private e nicchie;
 - d) le convenzioni stipulate per l'affidamento di nicchie e tombe in concessione con le relative scadenze.

Articolo 7. - Atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 8. - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività; il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali; il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di vigili urbani o di vigili del fuoco volontari in alta uniforme.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali; può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 9. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei presso la struttura sanitaria dell'Ospedale di Cavalese.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'Autorità Giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. I depositi di osservazione e gli obitori, nel loro insieme, sono dotati del numero di posti salma refrigeranti e dei posti isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, stabiliti dalla normativa vigente.
7. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 12.02.2008, nr. 5-112/Leg.; è consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda Sanitaria Locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

CAPO III – FERETRI

Articolo 10. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; nel caso in cui madre e

neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 11. - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato; per tale servizio è dovuto il corrispettivo direttamente alla Ditta di onoranze funebri incaricata della prestazione.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione; tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 12. - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura dei Cimiteri, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del Comune di partenza; se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della Sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice; è consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 13. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14. - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino ai Cimiteri o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 15 – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro; durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 16. - Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il Comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 17. - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. L'ufficio comunale, in accordo con i familiari del defunto stabilisce di volta in volta le modalità e i tempi per lo svolgimento del servizio e del rito funebre civile o religioso nonché i luoghi di partenza.
3. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza; in ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente previa comunicazione agli uffici comunali competenti; i funerali nel Comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro; i trasporti fuori comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
5. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 18. - Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente; il personale della Ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro "barriera" ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni; le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'Ufficio comunale preposto in accordo con la Ditta incaricata alla prestazione.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie; la Ditta incaricata provvede alla consegna dei documenti di trasporto agli Uffici comunali prima delle esequie.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.

5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 19. - Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti Cimiteri:
 - a) Cimitero sito in Via Giovanelli A. nell'abitato di Carano;
 - b) Cimitero sito in Via Santi Pietro e Paolo nell'abitato di Varena;
 - c) Cimitero sito in Via San Tommaso nell'abitato di Daiano.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, nr. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.
4. Alla gestione e manutenzione dei Cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in forma diretta con proprio personale.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto ai Cimiteri.
6. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore dei Cimiteri le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, nr. 285.
7. L'Azienda Sanitaria Locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il Comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla Legge Provinciale 20.06.2008, nr. 7 "*Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale*" e dal Decreto del Presidente della Provincia 12.02.2008, nr. 5-112/Leg..

Articolo 20. - Ammissione nei Cimiteri comunali

1. Nei Cimiteri, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque, decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza.

2. Nei Cimiteri possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che dispongano di sepoltura privata, individuale o di famiglia e le ceneri di genitori, coniugi o figli di persone già decedute e residenti nel Comune.
4. Il Sindaco, compatibilmente con le disponibilità, può autorizzare la sepoltura anche ai non residenti che in vita abbiano maturato il possesso di uno dei requisiti:
 - a) I cadaveri delle persone non residenti il cui coniuge è sepolto nel Cimitero comunale;
 - b) I cadaveri dei Ministri di culto e degli appartenenti al clero originari della Comunità;
 - c) I resti mortali delle persone sopraelencate;
 - d) I cadaveri delle persone che in vita abbiano maturato un periodo di residenza continuativa nel Comune di almeno 25 (venticinque) anni;
 - e) le salme ed i resti mortali delle persone che si sono particolarmente distinte e prodigate per la Comunità di Ville di Fiemme e che tali vengono formalmente riconosciute con provvedimento di conferimento alle stesse della cittadinanza onoraria.
5. Il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la tumulazione a pagamento nelle nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali di persone non residenti nel solo Cimitero di Varena.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 21. - Disposizioni generali

1. I Cimiteri hanno uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il Cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, nr. 285.
4. Possono essere istituiti anche reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone di culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere.

Articolo 22. - Piano regolatore cimiteriale

1. Con apposito piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell'articolo 54 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, nr. 285, il Comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.

2. Il piano regolatore cimiteriale di durata pluriennale viene periodicamente aggiornato per adeguarlo all'andamento della mortalità e della evoluzione normativa.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì spazi o zone costruite o da costruire destinate a:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune;
 - j) zona "rimembranze" ove, su richiesta dell'interessato, il Comune fornisce una targa ricordo (a pagamento) dei defunti esumati ordinariamente nel Cimitero di Carano.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23. - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in area in concessione:
 - a) sono ordinarie in campo comune le sepolture della durata di 10 (dieci) anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 (dieci) anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree cedute in uso in concessione.
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati; tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro oltre ad eventuali urne contenenti le ceneri di un familiare fino al momento della esumazione ordinaria del feretro stesso; nelle fosse a inumazione in concessione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetine .
4. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura dei Cimiteri, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, nr. 285.

Articolo 24. - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera, fornita e

messa in opera dal Comune o dal gestore dei Cimiteri, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto e il numero della sepoltura.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo o altra opera, di una lapide; l'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.

Articolo 25. - Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. Le nicchie devono essere murate immediatamente dopo la deposizione delle urne cinerarie o delle cassetine ossario o al più tardi entro 3 (tre) giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari; in ogni caso nessuna nicchia occupata da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nelle nicchie è permessa la tumulazione di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile mentre nelle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di più feretri in base allo spazio disponibile.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto; l'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

Articolo 26. - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposita nicchia/tomba che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune o del gestore dei Cimiteri, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;
 - c) per favorire la ripresa dei processi di scheletrizzazione, ove detto deposito provvisorio sia dotato di sistemi e soluzioni atte allo scopo;
 - d) per depositi provvisori imposti nell'ambito di indagini giudiziarie.
3. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
4. La tariffa è quantificata in maniera forfettaria attribuendo al deposito un costo fisso che va a coprire i costi legati alla tumulazione del feretro ed alla sua estumulazione.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a disporre l'inumazione della salma in campo comune.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27. - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 10 (dieci) anni; tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'Ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. Il responsabile dei Cimiteri predisponde l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria in base alle necessità di esumazione.
3. L'Ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale; l'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa; l'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno dei Cimiteri, ove rimarrà per almeno 5 (cinque) anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo; laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la "re-inumazione" in campo di mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori; le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 28. - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione; salvo che per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa; se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'Autorità Sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno; la relativa richiesta è presentata al competente Ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.

3. I feretri contenenti le salme possono essere usate per il trasferimento all'interno degli stessi Cimiteri quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro Cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo; per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

Articolo 29. - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 (trenta) anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 (trenta) anni ed i costi dell'operazione sono a totale carico dei richiedenti;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili; in particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco; in assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

Articolo 30. - Ossario comune

1. Ogni Cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Articolo 31. - Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali; se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente

con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.

2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente; è fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 32. - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 (dieci) giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento; le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno dei Cimiteri o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 33. - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del Comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Articolo 34. - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme; il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 35. - Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (nicchia o tomba di famiglia) o interrata in area di inumazione o in un posto in terra in concessione in apposito manufatto-pozzetto, al fine di garantirne integrità nel tempo.
3. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
4. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun Cimitero denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal Comune.

Articolo 36. - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata dello stesso anche all'esterno del territorio comunale.
3. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
4. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nei Cimiteri in apposita sepoltura privata ovvero, dopo 6 (sei) mesi dalla rinuncia, possono essere disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
5. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.

7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del Comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 37. - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta; l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata; se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno dei Cimiteri nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Legge Provinciale 20.06.2008, nr. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore dei Cimiteri provvede alla verbalizzazione.

Articolo 38. - Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi, possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/90.

Articolo 39. - Targa ricordo

1. I defunti, i cui resti mortali siano stati oggetto di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove ve ne sia la richiesta da parte del coniuge, potranno essere ricordati attraverso una targa ricordo in una zona dei Cimiteri appositamente destinata dal Comune.
2. La targa verrà fornita dal Comune, conterrà la fotografia del defunto, nome e cognome, data di nascita e di morte ed il costo della stessa sarà a totale carico del richiedente che provvederà al rimborso dell'importo nei modi e nei termini stabiliti dallo stesso Comune.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 40. - Orario

1. La visita al cimitero è consentita di norma durante le ore diurne; eventuali deroghe agli orari vengono autorizzate di volta in volta dal Responsabile del Servizio.

Articolo 41. - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al Cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap; per motivi di età e salute il Responsabile del Servizio può autorizzare l'accesso con veicoli privati indicando l'orario e il percorso.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - b) alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno dei Cimiteri attività di questua.

Articolo 42. - Divieti speciali

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) tenere contegno chiasoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);
 - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore dei Cimiteri e l'assenso dei familiari interessati;
 - f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - g) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - h) installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - i) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo.

Articolo 43. - Riti funebri

1. Nell'interno dei Cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti; per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al gestore dei Cimiteri.

Articolo 44. - Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazioni quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine; le aiuole potranno occupare la sola superficie della fossa.
2. Sulle fosse comuni dei Cimiteri, è permesso il collocamento di ricordi, simboli, croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni di mt. 1,40 di lunghezza, mt. 0,60 di larghezza e massimo mt. 1,20 di altezza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, all'anno, mese, giorno della nascita e della morte; inoltre sarà possibile la collocazione, in forma di fotografia e/o con scritta limitata al nome e cognome, del ricordo di un defunto avente rapporti di parentela con il defunto ivi inumato.
4. L'apposizione di manufatti dovrà avvenire senza asporto di terra; l'eventuale esubero della stessa dovrà essere utilizzato in loco o secondo le disposizioni dell'incaricato comunale. Tali manufatti, al momento della riesumazione, vengono messi a disposizione degli interessati che se ne appropriano e li asportano dai Cimiteri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di mancato ritiro essi rimangono di proprietà comunale.
5. E' facoltà del Comune, nella figura del Sindaco, ordinare la rimozione delle tombe e delle lapidi realizzate in forme e dimensioni diverse da quanto previsto dal presente Regolamento; qualora la famiglia interessata non vi provveda nei termini specificati, gli addetti al servizio avranno cura di rimuovere i manufatti e destinarli ad essere distrutti od utilizzati per costruzioni nei Cimiteri. E' altresì facoltà del Comune, sempre attraverso la figura del Sindaco, far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo.
6. Nell'ambito del Cimitero di Varena, sulla lapide di chiusura del loculo sarà posta a cura del concessionario una targa con inciso il/i nome/i e cognome/i del/i defunto/i, la/le data/ e di nascita e quella/e di decesso con caratteri tipo Times New Roman. Nell'apposito spazio potrà essere fissata, sempre a cura del concessionario la/le foto del/i defunto/i e due appositi contenitori (portafiori e porta cero). Oltre a quanto sopra indicato nessun altro ornamento o accessorio potrà essere applicato alla lapide, né in modo provvisorio né tanto meno con fissaggi definitivi. Le spese occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra indicato, come pure la manutenzione del loculo e di quanto altro forma oggetto della presente concessione, rimarranno ad esclusivo carico del concessionario e dei suoi eredi, ai quali si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando chiamati, alla suddetta manutenzione o al restauro, avessero a rifiutarsi o, comunque, non vi provvedessero. Le parti concordano che in mancanza di comunicazione scritta per irreperibilità del destinatario, il Comune è autorizzato e liberato da ogni vincolo informativo con apposita comunicazione adeguata fatta con la pubblicazione di apposito avviso all'albo informatico del Comune e presso i Cimiteri per almeno 15 (quindici) giorni.

Articolo 45. - Materiali ornamentali

1. Dai Cimiteri saranno tolti d'ufficio previa diffida i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non

confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il gestore dei Cimiteri provvederà al ritiro e alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 46. - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei Cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma l'Amministrazione comunale; l'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale; l'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui al presente Regolamento. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione; nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti, la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità; si applicano alle sepolture realizzate dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.
3. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) tomba di famiglia: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni con un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - d) nicchia: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario o urne cinerarie;
 - e) posto ossario e cinerario in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni stabilite dal Sindaco destinato a ricevere cassetine ossario o urne cinerarie.
4. Le sepolture private, al primo utilizzo, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto; così come sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.

Articolo 47. - Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.

3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità; esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal Comune.

Articolo 48. - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo e risulta dal registro tenuto dall'ufficio competente. Il registro riporta per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e la data di scadenza dello stesso.
2. Il registro fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

Articolo 49. - Procedimento di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 50. - Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 10 (dieci) o 20 (venti) per le tombe di famiglia;
 - b) anni 10 (dieci) o 20 (venti) per le nicchie.La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
2. Nelle tombe di famiglia già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 (dieci) anni; la proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.

Articolo 51. - Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la/le persona/e fisica/che (purché appartenenti allo stesso ceppo familiare) che ha/nno presentato la richiesta di concessione, che ha/nno provveduto al pagamento della tariffa e in nome della/e quale/i è/sono stato/e quindi rilasciato/e l'atto di concessione; se il/i richiedente/i la concessione decede/ono prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili, se residenti nel Comune da più di 50 (cinquanta) anni (cumulabili con quelli dei genitori quando l'età del richiedente sia inferiore) così come se il concessionario decede nel corso della concessione.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'uni-

co titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.

3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia; la famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario; è ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - a) l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - b) il coniuge;
 - c) i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati; il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al VI grado compreso.
5. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
6. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.

Articolo 52. - Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale dell'ufficio competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Articolo 53. - Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo; ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento; è dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario; è in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. L'ufficio competente tiene uno scadenario delle concessioni; l'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione.

Articolo 54. - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione scritta; negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi all'albo informatico comunale e la traslazione delle salme può essere eseguita anche in assenza del concessionario.
 3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente; ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
 4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente e la sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure; la famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.

Articolo 55. - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica dei Cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento; la concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito degli stessi Cimiteri, se disponibile. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune; nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di 99 anni.

Articolo 56. - Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nel Cimitero comunale o fuori comune.
2. Con l'accettazione della rinuncia al concessionario non è dovuto alcun rimborso.

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 57. - Accesso ai Cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore dei Cimiteri, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Prima dell'esecuzione dei lavori gli interessati dovranno dare comunicazione delle opere da eseguire al Comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei Cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso ai Cimiteri per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente Ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'Ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei Cimiteri; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Articolo 58. - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nel Cimitero sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nei Cimiteri; deve essere cura delle Ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo dei Cimiteri o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Articolo 59. - Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. I singoli progetti di costruzione devono essere approvati dal Comune e la realizzazione è soggetta a sorveglianza da parte dell'ufficio tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare particolari danni a cose o persone; è vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

Articolo 60. - Estromissione di imprese

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nei Cimiteri sono contestate alle medesime imprese da parte del competente Ufficio comunale.

2. In caso di violazioni reiterate il Comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori nei Cimiteri.

Articolo 61. - Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo informatico comunale sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro dei Cimiteri.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti; il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

Articolo 62. - Obblighi del Comune e del personale dei Cimiteri

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi; il personale dei Cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di Ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di Ditte che svolgano attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63. - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua approvazione.

Articolo 64. - Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.